



## NOTA DI LETTURA

DECRETO LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

### **Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(GU n.140 del 19/6/2015 – Suppl. Ordinario n.32)

**Associazione Regionale Comuni del Veneto**

Via Cesarotti, 17/19 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979029 Tel. 049 8979033 E-mail: [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org) PEC: [anciveneto@pec.it](mailto:anciveneto@pec.it)



## Art. 1

### **(Rideterminazione obiettivi di patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2016 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)**

**COMMA 1** Viene recepita l'intesa raggiunta, in Conferenza Stato Città il 19 febbraio, Governo-Anci concernente una nuova metodologia di calcolo degli obiettivi di patto 2015-2018 per i Comuni.

Nella tabella allegata al decreto legge sono indicati gli obiettivi per ciascun Comune.

**COMMA 2** Attribuzione ai Comuni di spazi finanziari relativamente ad eventi calamitosi, messa in sicurezza degli edifici scolastici, spese per enti capofila, spese per sentenze passate in giudicato per complessivi 100 milioni annui.

*(tali spazi derivano da un surplus generato dal comparto comuni a seguito della nuova metodologia di calcolo)*

#### **SPAZI FINANZIARI RELATIVAMENTE AD EVENTI CALAMITOSI**

I Comuni comunicano, **entro il 30 giugno 2015**, con riferimento all'anno 2015, ed entro il 10 maggio di ciascun anno, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'Economia, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere tali spese relative.

#### **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei Comuni di tali spese va effettuata, **entro il 30 giugno 2015**, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura.

Entro **20 luglio 2015**, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

#### **SPESE PER ENTI CAPOFILA**

Per l'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il **19 agosto 2015** dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'art. 31 della Legge 183/2011.

**COMMA 7** La sanzione per gli enti che hanno sfiorato il patto di stabilità 2014 si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.

**COMMA 8** Esclusione dal patto degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e 2014-2020 a carico dei Comuni sedi di città metropolitane.

**COMMA 9** Disciplina le sanzioni per mancato rispetto del patto per gli anni 2012 e precedenti per gli enti che nel frattempo abbiano dichiarato il dissesto finanziario.

**COMMA 10** Viene ripartito il contributo alla finanza pubblica a carico delle Province e Città metropolitane per l'anno 2015 ai sensi del comma 418, art. 1, legge n. 190/2014 (cfr. tabella allegata testo DL Gazzetta Ufficiale)

**Associazione Regionale Comuni del Veneto**

Via Cesarotti, 17/19 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979029 Tel. 049 8979033 E-mail: [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org) PEC: [anciveneto@pec.it](mailto:anciveneto@pec.it)



## **Art. 2**

### **(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)**

**COMMA 1** Viene prorogato al 15 giugno il termine entro il quale provvedere al riaccertamento straordinario dei residui da parte degli enti locali. Fino a tale data le quote libere e destinate del risultato di amministrazione al 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione; fino a tale data si sospende la procedura di cui all'art.141 TUEL.

**COMMA 2** Disciplina gli adempimenti per tutte le PA – incluse quelle che hanno fatto sperimentazione – in merito all'armonizzazione, tra l'altro rendendo possibile effettuare un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 limitatamente alla cancellazione dei residui.

**COMMA 3** Gli enti che hanno effettuato la sperimentazione possono utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per la copertura del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) di parte corrente per un importo non superiore alla differenza tra accantonamento stanziato e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

**COMMA 4** Modifiche all'articolo 200 del Tuel e ampliamento fattispecie di copertura finanziaria delle spese di investimento.

**COMMA 5** Gli enti che hanno effettuato la sperimentazione e nel corso del 2013 e 2014 hanno aderito al predissesto, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, secondo quanto previsto dal dlgs 118/11, rimodulando a tal fine il piano di riequilibrio

**COMMA 6** Gli enti che hanno avuto anticipazione di liquidità sul fondo di cui al dl 35/13, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione.

## **Art. 3**

### **(anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del fondo di solidarietà comunale)**

A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei Comuni, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

**Associazione Regionale Comuni del Veneto**

Via Cesarotti, 17/19 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979029 Tel. 049 8979033 E-mail: [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org) PEC: [anciveneto@pec.it](mailto:anciveneto@pec.it)



**Art. 4**  
**(Disposizioni in materia di personale)**

**COMMA 1** In caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, del patto di stabilità e dei termini di invio della certificazione, per consentire la ricollocazione del personale delle aree vaste, non si applicano le sanzioni relative al blocco delle assunzioni (e riduzione 30% indennità) disciplinate in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento.

**COMMA 2** Il personale delle Province, in posizione di comando alla data del 31/12/2014 presso altra PA, è a questa trasferito, previo consenso dell'interessato, in caso di capienza della dotazione organica e nei limiti finanziari e di spesa.

**COMMA 3** Modifica al calcolo dei resti assunzionali e quindi possibilità di computare negli spazi assunzionali anche i residui riferiti al triennio precedente.

**COMMA 4** Modifica ai calcoli dei tempi medi di pagamento (esclusione dei pagamenti effettuati attraverso anticipazione di liquidità e dunque assai vetusti per definizione).

**Art. 5**  
**(Misure in materia di polizia provinciale)**

La norma prevede che il personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale, di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986 n. 65, transita nei ruoli dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

Tale ricollocazione, però, deve avvenire:

- a) in relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56;
- b) fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni, per quanto di propria competenza;
- c) secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) nei limiti della relativa dotazione organica dei Comuni e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio.

Da una prima interpretazione, appare evidente che la ricollocazione del personale della polizia provinciale nei Comuni, per le funzioni di polizia municipale, non comporta alcun trasferimento di competenze dalle Province ai Comuni, posto che la norma fa espressamente salvo quanto previsto dal comma 89 della Legge Delrio sul



riordino delle funzioni non fondamentali da parte delle Regioni (nel caso specifico, in particolare, la vigilanza ittico-venatoria).

Inoltre viene ribadito il principio secondo il quale la ricollocazione deve avvenire secondo le modalità e procedure definite dal decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, che doveva essere pubblicato entro il 2 marzo scorso, ma non ancora emanato, che dovrà indicare i criteri per la mobilità del personale e al gestione della piattaforma informatica.

L'art. 5 dispone poi, come norma di chiusura, che, fino al completo assorbimento del personale della polizia provinciale, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

I Comuni non possono assumere vigili stagionali fatti salvi i casi in cui i vigili stagionali siano già stati assunti prima della entrata in vigore del provvedimento, cioè prima di sabato 20 giugno.

#### **Art. 6**

##### **(Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità)**

Si attribuiscono fino a 40 milioni di anticipazioni di liquidità per gli enti commissariati ai sensi del 143 TUEL (infiltrazioni mafiose) per i pagamenti.

#### **Art. 7**

##### **(Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)**

**COMMA 1** Possibilità di rinegoziare con Cassa DD. PP. anche in pendenza di bilancio di previsione.

**COMMA 2** Possibilità di utilizzo senza vincolo delle risorse derivante da operazione di rinegoziazione di mutui.

**COMMA 3** Si consolida il criterio di riparto delle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2015 e successivi ai sensi del dl 95/2012.

**COMMA 4** I Comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

**COMMA 5** Per i Comuni una quota del 10% dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui; la rimanente quota può essere destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.



**COMMA 6** Gli enti in predissesto, che attingono alle anticipazioni di cassa DDPP, sono tenuti alla modifica del piano entro il 31.12.2014 (si tratta evidentemente di un errore).

**COMMA 7** Proroga riscossioni da parte di Equitalia al 31.12.2015.

**COMMA 8** Ampliamento, anche ai consorzi, della possibilità di sciogliere società e aziende controllate dalla PA.

### **Art. 8**

#### **(Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)**

**COMMA 1** I fondi istituiti presso la Cassa DD. P.P per i pagamenti dei debiti scaduti per regioni ed enti locali sono incrementate di 2 miliardi di euro per l'anno 2015, per far fronte a pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili (diversi da quelli finanziari e sanitari) maturati alla data del 31.12.2014, o dei debiti fuori bilancio riconoscibili alla 31.12.2014. Le somme in questione derivano dai residui del predetto fondo (108 milioni sezione enti locali + 1892 milioni sezione SSN).

**COMMA 5** Nel 2015 i pagamenti in conto residui per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti a patto, effettuati a valere su tali anticipazioni del fondo, sono esclusi dal calcolo dei saldi di cassa (patto regionale).

**COMMA 6** Riutilizzo somme disponibili nel Fondo per gli enti locali nel limite di 650 milioni per la concessione di anticipazioni di liquidità per far fronte a pagamenti degli enti locali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2014, ovvero debiti fuori bilancio, anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio degli enti predissestati. Ulteriori 200 milioni di conto residui del medesimo fondo sono utilizzate per il medesimo fine.

**COMMA 7** Le somme di cui al comma precedente sono concesse secondo criteri tempi e modalità da individuare con decreto ministero economia, sentita la Conferenza Stato Città, entro il 30 giugno 2015.

**COMMA 8** Tali somme saranno erogate dalla Cassa dopo pagamento di almeno il 75% dei debiti oggetto di anticipazione.

**COMMA 10** Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014. Tali non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.



**Art. 9**

**(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità e università)**

**Art. 10**

**(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della popolazione residente e di carta di identità elettronica)**

**Art. 11**

**(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)**

**Art. 12**

**(Zone franche urbane – Emilia)**

**Art. 13**

**(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)**

**Art. 14**

**(Clausola di salvaguardia)**

**Art. 15**

**(Servizi per l'impiego)**

**COMMA 1** Al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e le Regioni definiscono con accordo in Conferenza Unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego mediante utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei PON cofinanziati da FSE e di quelli cofinanziati con fondi nazionali in ambito FSE.

**COMMA 2** Per garantire i medesimi livelli essenziali il Ministero e ogni Regione stipulano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego.

**COMMA 3** All'interno di queste convenzioni le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero del lavoro agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego nel limite di 70 milioni annui per gli anni 2015 e 2016, in misura proporzionale al personale a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego.

**COMMA 4** Dopo la stipula delle convenzioni in ministero del lavoro utilizza tali somme a carico del fondo di rotazione per favorire l'accesso all'FSE.

**COMMA 5** Entro 30 gg dall'entrata in vigore del decreto, solo per l'anno 2015, il ministero, su richiesta della Regione in via di mera anticipazione rispetto a quanto dovuto ai sensi della convenzione, può assegnare la relativa quota annua a valere sul FSE. Se la stipula non dovesse poi andare a buon fine l'importo anticipato viene decurtato dai trasferimenti a qualsiasi titolo erogati.

**COMMA 6** Viene fatta salva la prima parte del comma 429, art. 1, della legge di stabilità 2015.

**Associazione Regionale Comuni del Veneto**

Via Cesarotti, 17/19 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979029 Tel. 049 8979033 E-mail: [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org) PEC: [anciveneto@pec.it](mailto:anciveneto@pec.it)



**Art. 16**  
**(Misure per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)**

**Art 17**  
**(Disposizioni finali)**

**Art. 18**  
**(Entrata in vigore)**

IL DIRETTORE  
Carlo Rapicavoli

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78.

## Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, come approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli stessi di programmare la propria attività finanziaria e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;

Ritenuta la necessità e urgenza di attribuire spazi finanziari, anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche al fine di consentire spese per specifiche finalità, in particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi;

Ritenuta la necessità e urgenza di implementare le disposizioni finalizzate al collocamento dei dipendenti delle province, non essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residue;

Ritenuta la necessità e urgenza di consentire a città metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio;

Ritenuta la necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a incrementare ulteriormente la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, come sancito nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 febbraio 2015;

Ritenuta la necessità e urgenza di dettare disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014 in favore delle microimprese; di dettare disposizioni finalizzate ad accelerare la ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori lombardi colpiti dall'alluvione del 20 e 29 maggio 2012; di prorogare il termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge n. 190 del 2014;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di implementare l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, includendovi i dati relativi allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni la disponibilità di un sistema di controllo, gestione ed interscambio dei dati e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nonché di adottare misure per rafforzare i servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

### Capo I

ENTI LOCALI

Art. 1.

*Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno*

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di



cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera *b*) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera *b*) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera *b*) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera *b*), è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.

5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera *c*), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente: “6-*ter*. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-*bis* avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-*bis*, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.”

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: “Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

*a*) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

*b*) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

*c*) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione “2007-2013” e nella Programmazione “2014-2020”, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.”



9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

“3-*ter*. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013”.

10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile*

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: “escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,” sono soppresse;

b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

“17-*bis*. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.”.

3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del

fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

4. All'articolo 200, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-*bis*) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-*bis*, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

#### Art. 3.

##### *Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015*

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata



del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

3. All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "delle capacità fiscali nonché dei" sono sostituite dalle seguenti "della differenza tra le capacità fiscali e i"

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale."

4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:

"La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."

#### Art. 4.

##### *Disposizioni in materia di personale*

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64."


#### Art. 5.

##### *Misure in materia di polizia provinciale*

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.



## Art. 6.

*Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità*

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1.

5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiore degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga

a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

## Art. 7.

*Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali*

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di riorganizzazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.



4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES".

5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2014".

7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della società" è inserita la seguente: ", consorzio".

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:

"654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."

#### Art. 8.

##### *Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali*


1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per

108 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 1.892 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse rese disponibili nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.

4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.



5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

10. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2015".

#### Art. 9.

##### *Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università*

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: "2.005" è sostituita dalla seguente: "1.720".

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

"488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398



del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verificano, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.”.

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: “previste dal comma 481” sono sostituite dalle seguenti: “previste dai commi 481 e 482”, le parole: “esclusivamente per pagare i” sono sostituite dalle seguenti: “per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai”, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014” e le parole: “per il 75 per cento ai comuni.” sono sostituite dalle seguenti: “per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.”.

b) al comma 485 dopo le parole: “30 aprile 2015” sono inserite le seguenti: “e del 30 settembre 2015”.

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente: “478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.”.

5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: “Per le finalità del presente comma” sono inserite le seguenti: “, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,”.

7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 novembre 2015”;

b) dopo le parole: “e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,” sono inserite le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza unificata,”.

8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: “sentite” è sostituita dalle seguenti: “d'intesa con”.

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: “2013”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “2017” e le parole: “da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2”;

b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: “Per gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2016” e le parole: “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2017”;

c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2017”;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2017”.

10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo”.

11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modificano la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999”.



## Art. 10.

*Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.”;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: “L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.”.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.”

4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## Art. 11.

*Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009*

1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-quarter, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.

3. I contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione, sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.



4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto.


8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispongono un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di assicurare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
- b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;
- d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.



12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77."

14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: "titolari" sono aggiunte le seguenti: "nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.

16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 12.

### *Zone Franche urbane – Emilia*

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.



5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

#### Art. 13.

##### *Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*

1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13,

del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".

5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "la continuità produttiva," sono inserite le seguenti: "e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,".

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.



## Art. 14.

*Clausola di salvaguardia*

1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2015".

## Art. 15.

*Servizi per l'impiego*

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le

predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.

## Art. 16.

*Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica*

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

## Art. 17.

*Disposizioni finali*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

## Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1070390130	Liguria	Follo	236.279	254.066
1070390150	Liguria	La Spezia	4.988.950	5.364.521
1070390160	Liguria	Lerici	876.439	942.418
1070390170	Liguria	Levanto	413.571	444.705
1070390190	Liguria	Monterosso al Mare	301.605	324.310
1070390200	Liguria	Ortonovo	172.534	185.523
1070390220	Liguria	Portovenere	544.217	585.186
1070390230	Liguria	Riccò del Golfo di Spezia	281.502	302.693
1070390240	Liguria	Riomaggiore	298.721	321.209
1070390260	Liguria	Santo Stefano di Magra	405.024	435.515
1070390270	Liguria	Sarzana	1.137.741	1.223.391
1070390280	Liguria	Sesta Godano	175.038	188.215
1070390290	Liguria	Varese Ligure	140.635	151.222
1070390310	Liguria	Vezzano Ligure	341.741	367.468
1070740010	Liguria	Alassio	1.422.272	1.529.342
1070740020	Liguria	Albenga	1.766.566	1.899.554
1070740030	Liguria	Albissola Marina	387.544	416.718
1070740040	Liguria	Albisola Superiore	736.526	791.972
1070740050	Liguria	Altare	151.359	162.754
1070740060	Liguria	Andora	1.013.442	1.089.734
1070740100	Liguria	Bergeggi	265.327	285.300
1070740110	Liguria	Boissano	217.252	233.607
1070740120	Liguria	Borghetto Santo Spirito	891.524	958.638
1070740130	Liguria	Borgio Verezzi	531.053	571.031
1070740150	Liguria	Cairo Montenotte	835.696	898.608
1070740160	Liguria	Calice Ligure	103.863	111.682
1070740170	Liguria	Calizzano	166.023	178.521
1070740180	Liguria	Carcare	311.875	335.353
1070740220	Liguria	Celle Ligure	368.233	395.953
1070740230	Liguria	Cengio	176.350	189.626
1070740240	Liguria	Ceriale	674.909	725.717
1070740250	Liguria	Cisano sul Neva	146.396	157.417
1070740260	Liguria	Cosseria	112.509	120.979
1070740270	Liguria	Dego	119.343	128.327
1070740290	Liguria	Finale Ligure	1.232.781	1.325.586
1070740300	Liguria	Garfenda	137.580	147.937
1070740330	Liguria	Laigueglia	535.018	575.295
1070740340	Liguria	Loano	923.899	993.451
1070740360	Liguria	Mallare	93.589	100.634
1070740380	Liguria	Millesimo	454.268	488.465
1070740420	Liguria	Noli	392.187	421.711
1070740450	Liguria	Ortovero	119.105	128.071
1070740490	Liguria	Pietra Ligure	1.319.608	1.418.948
1070740520	Liguria	Quiliano	609.159	655.017
1070740550	Liguria	Sassello	192.352	206.832
1070740560	Liguria	Savona	2.835.992	3.157.015
1070740570	Liguria	Spotorno	484.566	521.045
1070740580	Liguria	Stella	228.558	245.764
1070740610	Liguria	Toirano	324.687	349.130
1070740620	Liguria	Tovo San Giacomo	145.378	156.322
1070740640	Liguria	Vado Ligure	789.161	848.570
1070740650	Liguria	Varazze	870.478	936.008
1070740680	Liguria	Villanova d'Albenga	209.835	225.631
2050100010	Veneto	Agordo	333.769	358.896
2050100020	Veneto	Alano di Piave	179.667	193.193
2050100030	Veneto	Alleghe	237.612	255.499
2050100040	Veneto	Arsiè	169.486	182.245
2050100050	Veneto	Auronzo di Cadore	581.886	625.690
2050100060	Veneto	Belluno	1.076.125	1.157.136



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050100080	Veneto	Calaiso di Cadore	136.179	146.430
2050100081	Veneto	Canale d'Agordo	174.160	187.271
2050100100	Veneto	Cencenighe Agordino	111.106	119.470
2050100110	Veneto	Cesiomaggiore	229.288	246.549
2050100120	Veneto	Chies d'Alpago	186.487	200.526
2050100150	Veneto	Cornelico Superiore	184.931	198.852
2050100160	Veneto	Cortina d'Ampezzo	1.537.050	1.652.760
2050100180	Veneto	Domegge di Cadore	139.463	149.962
2050100190	Veneto	Falcade	274.076	294.708
2050100200	Veneto	Farra d'Alpago	221.540	238.218
2050100210	Veneto	Feltre	699.953	752.646
2050100220	Veneto	Fonzaso	168.100	180.755
2050100240	Veneto	Forno di Zoldo	426.731	458.856
2050100260	Veneto	Lamon	189.876	204.170
2050100270	Veneto	La Valle Agordina	94.867	102.009
2050100280	Veneto	Lentiai	210.985	226.869
2050100290	Veneto	Limana	482.645	518.979
2050100300	Veneto	Livinallongo del Col di Lana	332.378	357.400
2050100330	Veneto	Lozzo di Cadore	128.202	137.853
2050100340	Veneto	Mel	129.469	139.216
2050100360	Veneto	Pedavena	233.529	251.109
2050100380	Veneto	Pieve d'Alpago	183.183	196.974
2050100390	Veneto	Pieve di Cadore	488.860	525.661
2050100400	Veneto	Ponte nelle Alpi	486.372	522.986
2050100410	Veneto	Puos d'Alpago	143.927	154.762
2050100440	Veneto	Rocca Pietore	176.644	189.942
2050100450	Veneto	San Gregorio nelle Alpi	84.998	91.397
2050100470	Veneto	San Pietro di Cadore	123.976	133.309
2050100480	Veneto	Santa Giustina	114.737	123.375
2050100500	Veneto	Santo Stefano di Cadore	164.588	176.978
2050100510	Veneto	San Vito di Cadore	224.210	241.089
2050100520	Veneto	Sappada	194.815	209.480
2050100530	Veneto	Sedico	262.152	281.867
2050100550	Veneto	Seren del Grappa	140.347	150.912
2050100560	Veneto	Sospirolo	252.135	271.116
2050100580	Veneto	Sovramonte	105.797	113.761
2050100590	Veneto	Talbon Agordino	115.546	124.245
2050100600	Veneto	Tambre	153.129	164.657
2050100610	Veneto	Trichiana	375.297	403.550
2050100630	Veneto	Valle di Cadore	154.231	165.842
2050100650	Veneto	Vigo di Cadore	149.243	160.478
2050540010	Veneto	Abano Terme	902.743	970.702
2050540020	Veneto	Agna	176.395	189.674
2050540030	Veneto	Albignasego	526.527	566.165
2050540040	Veneto	Anguillara Veneta	222.879	239.657
2050540050	Veneto	Arquà Petrarca	136.025	146.265
2050540060	Veneto	Arre	122.276	131.482
2050540070	Veneto	Arzergrande	251.788	270.743
2050540080	Veneto	Bagnoli di Sopra	208.339	224.023
2050540090	Veneto	Baone	185.453	199.414
2050540110	Veneto	Battaglia Terme	159.003	170.972
2050540120	Veneto	Boara Pisani	182.333	196.060
2050540130	Veneto	Borgoricco	153.751	165.325
2050540140	Veneto	Bovolenta	208.388	224.076
2050540150	Veneto	Brugine	162.930	175.195
2050540160	Veneto	Cadoneghe	456.105	490.441
2050540170	Veneto	Campodarsego	269.976	290.300
2050540180	Veneto	Campodoro	105.897	113.869
2050540190	Veneto	Camposampiero	311.486	334.935




Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050540200	Veneto	Campo San Martino	114.972	123.627
2050540210	Veneto	Candiana	146.901	157.960
2050540220	Veneto	Carceri	85.641	92.088
2050540230	Veneto	Carmignano di Brenta	184.983	198.908
2050540260	Veneto	Cartura	200.967	216.117
2050540270	Veneto	Casale di Scodosia	300.710	323.347
2050540280	Veneto	Casalserrugo	116.198	124.946
2050540290	Veneto	Castelbaldo	94.575	101.695
2050540300	Veneto	Cervarese Santa Croce	122.331	131.540
2050540310	Veneto	Cinto Euganeo	130.777	140.622
2050540320	Veneto	Cittadella	896.141	963.603
2050540330	Veneto	Codevigo	156.626	168.416
2050540340	Veneto	Conselve	258.534	277.997
2050540350	Veneto	Correzzola	106.612	114.638
2050540360	Veneto	Curtarolo	109.205	117.426
2050540361	Veneto	Due Carrare	243.936	262.300
2050540370	Veneto	Este	957.633	1.029.724
2050540380	Veneto	Fontaniva	185.705	199.665
2050540390	Veneto	Galliera Veneta	200.102	215.166
2050540400	Veneto	Galzignano Terme	297.619	320.024
2050540410	Veneto	Gazzo	206.804	222.372
2050540420	Veneto	Grantorto	219.903	236.457
2050540430	Veneto	Granze	91.200	98.066
2050540440	Veneto	Legnaro	279.171	300.187
2050540450	Veneto	Limena	352.164	378.675
2050540460	Veneto	Loreggia	135.548	145.752
2050540470	Veneto	Lozzo Atestino	177.683	191.059
2050540480	Veneto	Maserà di Padova	152.234	163.694
2050540490	Veneto	Masi	94.193	101.284
2050540500	Veneto	Massanzago	112.225	120.673
2050540510	Veneto	Megliadino San Fidenzio	106.858	114.902
2050540520	Veneto	Megliadino San Vitale	109.186	117.406
2050540530	Veneto	Merlara	142.601	153.336
2050540540	Veneto	Mestrino	243.589	261.926
2050540550	Veneto	Monselice	819.024	880.680
2050540560	Veneto	Montagnana	348.424	374.654
2050540570	Veneto	Montegrotto Terme	567.551	610.276
2050540580	Veneto	Noventa Padovana	333.040	358.112
2050540590	Veneto	Ospedaletto Euganeo	105.870	113.840
2050540500	Veneto	Padova	23.630.074	25.408.960
2050540610	Veneto	Pemumia	216.903	233.232
2050540620	Veneto	Piacenza d'Adige	94.591	101.712
2050540630	Veneto	Piazzola sul Brenta	240.392	258.489
2050540640	Veneto	Piombino Dese	250.354	269.201
2050540650	Veneto	Piove di Sacco	617.683	664.183
2050540660	Veneto	Polverara	152.089	163.538
2050540670	Veneto	Ponso	128.188	137.838
2050540680	Veneto	Pontelongo	223.279	240.088
2050540690	Veneto	Ponte San Nicolò	347.886	374.075
2050540700	Veneto	Pozzonovo	193.572	208.144
2050540710	Veneto	Rovolon	186.299	200.324
2050540720	Veneto	Rubano	404.506	434.957
2050540730	Veneto	Saccolongo	316.161	339.961
2050540740	Veneto	Saletto	159.478	171.484
2050540750	Veneto	San Giorgio delle Pertiche	208.177	223.848
2050540760	Veneto	San Giorgio in Bosco	179.250	192.744
2050540770	Veneto	San Martino di Lupari	186.624	200.673
2050540780	Veneto	San Pietro in Gu	224.198	241.075
2050540790	Veneto	San Pietro Viminario	148.781	159.981




Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050540800	Veneto	Santa Giustina in Colle	90.167	96.954
2050540810	Veneto	Santa Margherita d'Adige	108.934	117.135
2050540820	Veneto	Sant'Angelo di Piove di Sacco	160.211	172.272
2050540830	Veneto	Sant'Elena	131.409	141.302
2050540840	Veneto	Sant'Urbano	170.691	183.541
2050540850	Veneto	Saonara	187.539	201.657
2050540860	Veneto	Selvazzano Dentro	371.731	399.715
2050540870	Veneto	Solesino	203.483	218.801
2050540880	Veneto	Stanghella	281.387	302.570
2050540890	Veneto	Teolo	178.075	191.480
2050540900	Veneto	Terrassa Padovana	112.151	120.594
2050540910	Veneto	Tombolo	185.986	199.987
2050540920	Veneto	Torreglia	119.437	128.428
2050540930	Veneto	Trebasseleghe	194.937	209.612
2050540940	Veneto	Tribano	241.499	259.680
2050540950	Veneto	Urbana	126.982	136.541
2050540960	Veneto	Veggiano	260.970	280.616
2050540970	Veneto	Vescovana	110.281	118.583
2050540980	Veneto	Vigodarzere	256.273	275.565
2050541000	Veneto	Vigonza	563.515	605.936
2050541010	Veneto	Villa del Conte	115.575	124.276
2050541020	Veneto	Villa Estense	119.283	128.263
2050541030	Veneto	Villafranca Padovana	155.406	167.105
2050541040	Veneto	Villanova di Camposampiero	120.091	129.131
2050541050	Veneto	Vo'	172.219	185.183
2050710010	Veneto	Adria	670.613	721.097
2050710020	Veneto	Ariano nel Polesine	446.792	480.427
2050710030	Veneto	Arquà Polesine	189.912	204.209
2050710040	Veneto	Badia Polesine	333.346	358.441
2050710050	Veneto	Bagnolo di Po	104.459	112.323
2050710060	Veneto	Bergantino	216.826	233.149
2050710070	Veneto	Bosaro	71.252	76.616
2050710090	Veneto	Canaro	249.993	268.812
2050710110	Veneto	Castelguglielmo	116.720	125.507
2050710120	Veneto	Castelmassa	350.987	377.410
2050710130	Veneto	Castelnovo Bariano	212.598	228.602
2050710140	Veneto	Ceneselli	89.880	96.646
2050710150	Veneto	Ceregnano	241.419	259.593
2050710170	Veneto	Corbola	174.000	187.099
2050710180	Veneto	Costa di Rovigo	168.060	180.712
2050710190	Veneto	Crespino	342.264	368.029
2050710210	Veneto	Ficarolo	184.754	198.663
2050710220	Veneto	Fiesso Umbertiano	299.742	322.307
2050710230	Veneto	Frassinelle Polesine	121.480	130.625
2050710240	Veneto	Fratta Polesine	153.598	165.161
2050710250	Veneto	Gaiba	91.854	98.769
2050710260	Veneto	Gavello	81.415	87.544
2050710270	Veneto	Giacciano con Baruchella	133.256	143.288
2050710280	Veneto	Guarda Veneta	86.586	93.104
2050710290	Veneto	Lendinara	393.675	423.311
2050710300	Veneto	Loreo	218.378	234.818
2050710310	Veneto	Lusia	163.458	175.764
2050710320	Veneto	Melara	104.996	112.900
2050710330	Veneto	Occhiobello	510.743	549.193
2050710340	Veneto	Papozze	224.528	241.431
2050710350	Veneto	Pettorazza Grimani	92.070	99.002
2050710360	Veneto	Pincara	75.158	80.816
2050710370	Veneto	Polesella	268.453	288.662
2050710380	Veneto	Pontecchio Polesine	139.509	150.012




Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050710390	Veneto	Porto Tolle	473.978	509.659
2050710391	Veneto	Porto Viro	481.218	517.444
2050710400	Veneto	Rosolina	488.353	525.117
2050710410	Veneto	Rovigo	2.703.002	2.906.486
2050710420	Veneto	Salaria	83.191	89.453
2050710430	Veneto	San Bellino	97.901	105.271
2050710440	Veneto	San Martino di Venezze	256.428	275.732
2050710450	Veneto	Stienta	174.631	187.777
2050710460	Veneto	Taglio di Po	285.303	306.780
2050710470	Veneto	Trecenta	179.243	192.736
2050710480	Veneto	Villadose	180.461	194.046
2050710490	Veneto	Villamarzana	105.091	113.002
2050710500	Veneto	Villanova del Ghebbo	105.202	113.122
2050710510	Veneto	Villanova Marchesana	61.987	66.653
2050840010	Veneto	Altivole	166.458	178.989
2050840020	Veneto	Arcade	179.898	193.440
2050840030	Veneto	Asolo	373.537	401.657
2050840040	Veneto	Borso del Grappa	126.525	136.049
2050840050	Veneto	Breda di Piave	168.081	180.734
2050840060	Veneto	Caerano di San Marco	167.246	179.836
2050840070	Veneto	Cappella Maggiore	240.953	259.092
2050840080	Veneto	Carbonera	263.144	282.954
2050840090	Veneto	Casale sul Sile	191.037	205.418
2050840100	Veneto	Casier	223.644	240.480
2050840110	Veneto	Castelcucco	98.968	106.419
2050840120	Veneto	Castelfranco Veneto	1.068.974	1.149.447
2050840130	Veneto	Castello di Godego	135.622	145.831
2050840140	Veneto	Cavaso del Tomba	163.740	176.067
2050840150	Veneto	Cessalto	212.065	228.030
2050840160	Veneto	Chiarano	201.562	216.735
2050840170	Veneto	Cimadolmo	207.720	223.357
2050840180	Veneto	Cison di Valmarino	196.674	211.480
2050840190	Veneto	Codognè	106.646	114.675
2050840200	Veneto	Colle Umberto	134.412	144.531
2050840210	Veneto	Conegliano	1.804.672	1.940.528
2050840220	Veneto	Cordignano	166.434	178.963
2050840230	Veneto	Comuda	197.178	212.021
2050840240	Veneto	Crespano del Grappa	272.102	292.586
2050840250	Veneto	Crocetta del Montello	168.064	180.716
2050840260	Veneto	Farra di Soligo	176.233	189.500
2050840270	Veneto	Follina	230.691	248.058
2050840280	Veneto	Fontanelle	188.133	202.295
2050840290	Veneto	Fonte	87.718	94.321
2050840300	Veneto	Fregona	189.923	204.221
2050840310	Veneto	Gaiarine	119.905	128.932
2050840311	Veneto	Giavera del Montello	158.237	170.149
2050840320	Veneto	Godega di Sant'Urbano	223.101	239.896
2050840330	Veneto	Gorgo al Monticano	248.207	266.893
2050840340	Veneto	Istrana	167.971	180.616
2050840350	Veneto	Loria	137.873	148.252
2050840360	Veneto	Mansuè	276.047	296.828
2050840370	Veneto	Mareno di Piave	93.894	100.962
2050840380	Veneto	Maser	245.930	264.443
2050840390	Veneto	Maserada sul Piave	225.667	242.656
2050840400	Veneto	Meduna di Livenza	173.720	186.798
2050840410	Veneto	Milane	159.933	171.973
2050840420	Veneto	Mogliano Veneto	901.470	969.333
2050840430	Veneto	Monastier di Treviso	241.104	259.254
2050840440	Veneto	Monfumo	79.593	85.585



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050840450	Veneto	Montebelluna	1.015.195	1.091.619
2050840460	Veneto	Morgano	196.929	211.754
2050840470	Veneto	Moriago della Battaglia	183.909	197.754
2050840480	Veneto	Motta di Livenza	303.908	326.786
2050840490	Veneto	Nervesa della Battaglia	145.504	156.458
2050840500	Veneto	Oderzo	551.340	592.845
2050840510	Veneto	Ormelle	223.180	239.981
2050840520	Veneto	Orsago	201.182	216.327
2050840530	Veneto	Paderno del Grappa	141.895	152.577
2050840540	Veneto	Paese	469.634	504.989
2050840550	Veneto	Pederobba	241.842	260.048
2050840560	Veneto	Pieve di Soligo	413.902	445.060
2050840570	Veneto	Ponte di Piave	222.390	239.132
2050840580	Veneto	Ponzano Veneto	318.398	342.367
2050840600	Veneto	Possagno	138.152	148.552
2050840610	Veneto	Povegliano	108.149	116.291
2050840620	Veneto	Preganziol	345.158	371.142
2050840630	Veneto	Quinto di Treviso	213.157	229.204
2050840640	Veneto	Refrontolo	129.860	139.636
2050840650	Veneto	Resana	180.083	193.640
2050840660	Veneto	Revine Lago	130.055	139.846
2050840670	Veneto	Riese Pio X	146.050	157.044
2050840680	Veneto	Roncade	333.833	358.964
2050840690	Veneto	Salgareda	139.352	149.843
2050840700	Veneto	San Biagio di Callalta	324.539	348.970
2050840710	Veneto	San Fior	170.604	183.447
2050840720	Veneto	San Pietro di Feletto	124.921	134.325
2050840730	Veneto	San Polo di Piave	112.505	120.975
2050840740	Veneto	Santa Lucia di Piave	226.442	243.489
2050840750	Veneto	San Vendemiano	272.452	292.962
2050840760	Veneto	San Zenone degli Ezzelini	102.432	110.143
2050840770	Veneto	Samede	180.102	193.660
2050840780	Veneto	Segusino	144.227	155.085
2050840790	Veneto	Semaglia della Battaglia	140.024	150.565
2050840800	Veneto	Silea	243.922	262.285
2050840810	Veneto	Spresiano	339.545	365.107
2050840820	Veneto	Susegana	287.870	309.541
2050840830	Veneto	Tarzo	263.373	283.200
2050840840	Veneto	Trevignano	208.817	224.536
2050840850	Veneto	Treviso	3.799.559	4.085.582
2050840860	Veneto	Valdobbiadene	329.984	354.826
2050840870	Veneto	Vazzola	162.659	175.119
2050840880	Veneto	Vedelago	337.760	363.187
2050840890	Veneto	Vidor	216.329	232.615
2050840900	Veneto	Villorba	451.283	485.256
2050840910	Veneto	Vittorio Veneto	1.221.974	1.313.965
2050840920	Veneto	Volpago del Montello	218.402	234.844
2050840930	Veneto	Zenson di Piave	117.920	126.797
2050840940	Veneto	Zero Branco	211.231	227.133
2050870010	Veneto	Annone Veneto	215.363	231.576
2050870020	Veneto	Campagna Lupia	158.369	170.291
2050870030	Veneto	Campolongo Maggiore	217.527	233.903
2050870040	Veneto	Camponogara	228.956	246.192
2050870050	Veneto	Caoře	1.373.324	1.476.709
2050870051	Veneto	Cavallino-Treporti	767.134	824.884
2050870060	Veneto	Cavarzere	447.503	481.192
2050870070	Veneto	Ceggia	186.744	200.802
2050870080	Veneto	Chioggia	1.909.665	2.053.426
2050870090	Veneto	Cinto Caomaggiore	186.020	200.023



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050870100	Veneto	Cona	204.909	220.335
2050870110	Veneto	Concordia Sagittaria	562.368	626.231
2050870120	Veneto	Dolo	495.814	533.140
2050870130	Veneto	Eraclea	518.723	557.773
2050870140	Veneto	Fiesso d'Artico	209.959	225.765
2050870150	Veneto	Fossalta di Piave	285.789	307.304
2050870160	Veneto	Fossalta di Portogruaro	230.949	248.335
2050870170	Veneto	Fossò	201.495	216.664
2050870180	Veneto	Gruaro	211.730	227.669
2050870190	Veneto	Jesolo	2.799.514	3.010.263
2050870200	Veneto	Marcon	519.978	559.122
2050870210	Veneto	Martellago	383.286	412.140
2050870220	Veneto	Meolo	229.458	246.731
2050870230	Veneto	Mira	758.118	815.189
2050870240	Veneto	Mirano	701.597	754.414
2050870250	Veneto	Musile di Piave	353.168	379.755
2050870260	Veneto	Noale	365.678	383.207
2050870270	Veneto	Noventa di Piave	296.537	318.860
2050870280	Veneto	Pianiga	454.216	488.409
2050870290	Veneto	Portogruaro	873.136	938.867
2050870300	Veneto	Pramaggiore	268.323	288.523
2050870310	Veneto	Quarto d'Altino	299.265	321.793
2050870320	Veneto	Salzano	216.637	232.945
2050870330	Veneto	San Donà di Piave	1.424.552	1.531.793
2050870340	Veneto	San Michele al Tagliamento	1.136.041	1.221.563
2050870350	Veneto	Santa Maria di Sala	353.905	380.547
2050870360	Veneto	San Stino di Livenza	330.745	355.644
2050870370	Veneto	Scorzè	306.304	329.363
2050870380	Veneto	Spinea	543.927	584.874
2050870390	Veneto	Stra	252.542	271.554
2050870400	Veneto	Teglio Veneto	175.906	189.148
2050870410	Veneto	Torre di Mosto	294.437	316.603
2050870420	Veneto	Venezia	37.054.868	39.844.380
2050870430	Veneto	Vigonovo	167.599	180.216
2050890010	Veneto	Affi	271.137	291.548
2050890020	Veneto	Albaredo d'Adige	217.366	233.729
2050890030	Veneto	Angiari	158.187	170.095
2050890040	Veneto	Arcole	131.032	140.897
2050890050	Veneto	Badia Calavena	184.967	198.913
2050890060	Veneto	Bardolino	763.903	821.410
2050890070	Veneto	Belfiore	157.805	169.684
2050890080	Veneto	Bevilacqua	100.611	108.185
2050890090	Veneto	Bonavigo	138.524	148.952
2050890100	Veneto	Boschi Sant'Anna	85.160	91.570
2050890110	Veneto	Bosco Chiesanuova	326.162	350.716
2050890120	Veneto	Bovolone	475.597	511.401
2050890130	Veneto	Brentino Belluno	194.246	208.869
2050890140	Veneto	Brenzone sul Garda	349.171	375.457
2050890150	Veneto	Bussolengo	746.464	802.658
2050890160	Veneto	Buttapietra	194.798	209.462
2050890170	Veneto	Caldiero	230.728	248.097
2050890180	Veneto	Caprino Veronese	352.937	379.506
2050890190	Veneto	Casaleone	158.750	170.701
2050890200	Veneto	Castagnaro	285.007	306.463
2050890210	Veneto	Castel d'Azzano	290.208	312.055
2050890220	Veneto	Castelnuovo del Garda	532.540	572.630
2050890230	Veneto	Cavaion Veronese	227.568	244.700
2050890240	Veneto	Cazzano di Tramigna	76.387	82.138
2050890250	Veneto	Cerea	425.461	457.490



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050890260	Veneto	Cerro Veronese	168.140	180.798
2050890270	Veneto	Cologna Veneta	281.965	281.686
2050890280	Veneto	Colognola ai Colli	368.416	396.151
2050890290	Veneto	Concamarise	70.655	75.974
2050890300	Veneto	Costermano	381.912	410.663
2050890310	Veneto	Dolcè	320.636	344.774
2050890320	Veneto	Erbè	118.236	127.137
2050890350	Veneto	Fumane	275.123	295.835
2050890360	Veneto	Garda	668.599	718.931
2050890370	Veneto	Gazzo Veronese	167.522	180.133
2050890380	Veneto	Grezzana	405.212	435.717
2050890390	Veneto	Illasi	152.066	163.513
2050890400	Veneto	Isola della Scala	493.868	531.046
2050890410	Veneto	Isola Rizza	205.761	221.251
2050890420	Veneto	Lavagno	195.163	209.655
2050890430	Veneto	Lazise	625.123	672.182
2050890440	Veneto	Legnago	1.022.602	1.099.584
2050890450	Veneto	Malcesine	681.265	732.551
2050890460	Veneto	Marano di Valpolicella	182.437	196.171
2050890470	Veneto	Mezzane di Sotto	179.008	192.483
2050890480	Veneto	Minerbe	325.260	349.746
2050890490	Veneto	Montecchia di Crosara	219.784	236.330
2050890500	Veneto	Monteforte d'Alpone	294.696	316.881
2050890510	Veneto	Mozzecane	237.551	255.434
2050890520	Veneto	Negrar	712.289	765.911
2050890530	Veneto	Nogara	280.614	301.738
2050890540	Veneto	Nogarole Rocca	270.859	291.249
2050890550	Veneto	Oppeano	318.164	342.116
2050890551	Veneto	Palù	70.390	75.689
2050890560	Veneto	Pastrngo	240.639	258.754
2050890570	Veneto	Pescantina	635.845	683.712
2050890580	Veneto	Peschiera del Garda	463.478	519.875
2050890590	Veneto	Povegliano Veronese	222.013	238.727
2050890600	Veneto	Pressana	138.180	148.563
2050890610	Veneto	Rivoli Veronese	155.399	167.097
2050890620	Veneto	Roncà	180.265	193.836
2050890630	Veneto	Ronco all'Adige	193.159	207.700
2050890640	Veneto	Roverchiara	157.560	169.422
2050890650	Veneto	Roveredo di Guà	94.004	101.080
2050890660	Veneto	Roverè Veronese	128.776	138.470
2050890670	Veneto	Salizole	213.878	229.979
2050890680	Veneto	San Bonifacio	833.499	896.245
2050890690	Veneto	San Giovanni Ilarione	94.559	101.677
2050890700	Veneto	San Giovanni Lupatoto	871.800	937.429
2050890710	Veneto	Sanguinetto	301.477	324.172
2050890720	Veneto	San Martino Buon Albergo	659.974	709.657
2050890740	Veneto	San Pietro di Morubio	171.637	184.558
2050890750	Veneto	San Pietro in Cariano	917.442	986.508
2050890760	Veneto	Sant'Ambrogio di Valpolicella	376.102	404.415
2050890770	Veneto	Sant'Anna d'Alfaedo	202.394	217.630
2050890780	Veneto	San Zeno di Montagna	142.739	153.485
2050890800	Veneto	Soave	231.083	248.479
2050890810	Veneto	Sommacampagna	741.748	797.587
2050890820	Veneto	Sona	688.395	740.217
2050890830	Veneto	Sorgà	167.375	179.975
2050890840	Veneto	Terrazzo	136.674	146.963
2050890850	Veneto	Torri del Benaco	597.941	642.954
2050890860	Veneto	Tregnago	383.360	412.219
2050890870	Veneto	Trevenueolo	195.455	210.169




Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050890880	Veneto	Valeggio sul Mincio	595.637	640.477
2050890900	Veneto	Verona	13.329.215	14.332.646
2050890910	Veneto	Veronella	264.664	284.589
2050890920	Veneto	Vestenanova	145.744	156.716
2050890930	Veneto	Vigasio	241.665	259.858
2050890940	Veneto	Villa Bartolomea	464.995	500.001
2050890950	Veneto	Villafranca di Verona	1.056.309	1.135.829
2050890960	Veneto	Zevio	432.218	464.756
2050890970	Veneto	Zimella	257.595	276.987
2050900010	Veneto	Agugliaro	76.803	82.585
2050900020	Veneto	Albettono	118.642	127.574
2050900030	Veneto	Alonte	104.776	112.663
2050900040	Veneto	Altavilla Vicentina	366.207	393.776
2050900050	Veneto	Altissimo	123.472	132.767
2050900060	Veneto	Arcugnano	270.474	290.835
2050900070	Veneto	Arsiero	237.594	255.480
2050900080	Veneto	Arzignano	1.028.756	1.106.201
2050900090	Veneto	Asiago	556.044	597.904
2050900110	Veneto	Barbarano Vicentino	291.987	313.968
2050900120	Veneto	Bassano del Grappa	1.995.343	2.145.554
2050900130	Veneto	Bolzano Vicentino	203.606	218.934
2050900140	Veneto	Breganze	226.289	243.324
2050900150	Veneto	Brendola	231.872	249.327
2050900160	Veneto	Bressanvido	193.417	207.978
2050900170	Veneto	Brogliano	201.444	216.609
2050900180	Veneto	Caldogno	291.373	313.308
2050900190	Veneto	Caltrano	196.695	211.502
2050900200	Veneto	Calvene	69.437	74.664
2050900210	Veneto	Camisano Vicentino	252.090	271.067
2050900220	Veneto	Campiglia dei Berici	115.204	123.877
2050900240	Veneto	Carrè	210.200	226.024
2050900250	Veneto	Cartigliano	234.436	252.085
2050900260	Veneto	Cassola	564.202	606.675
2050900270	Veneto	Castegnero	155.474	167.178
2050900280	Veneto	Castelgomberto	120.010	129.044
2050900290	Veneto	Chiampo	470.457	505.873
2050900300	Veneto	Chiuppano	160.834	172.941
2050900320	Veneto	Cogollo del Cengio	223.859	240.711
2050900330	Veneto	Conco	193.155	207.696
2050900340	Veneto	Comedo Vicentino	330.585	355.472
2050900350	Veneto	Costabissara	206.922	222.499
2050900360	Veneto	Creazzo	373.681	401.812
2050900370	Veneto	Crespadoro	123.260	132.539
2050900380	Veneto	Dueville	368.861	396.629
2050900390	Veneto	Enego	213.460	229.530
2050900400	Veneto	Fara Vicentino	168.798	203.011
2050900420	Veneto	Gallio	354.907	381.624
2050900430	Veneto	Gambellara	228.292	245.478
2050900450	Veneto	Grancona	79.448	85.429
2050900460	Veneto	Grisignano di Zocco	265.062	285.016
2050900470	Veneto	Grumolo delle Abbadesse	254.178	273.313
2050900480	Veneto	Isola Vicentina	210.423	226.264
2050900510	Veneto	Longare	145.817	156.795
2050900520	Veneto	Lonigo	712.884	766.551
2050900530	Veneto	Lugo di Vicenza	169.028	181.753
2050900540	Veneto	Lusiana	238.199	256.131
2050900550	Veneto	Malo	494.651	531.889
2050900560	Veneto	Marano Vicentino	416.051	447.372
2050900570	Veneto	Marostica	415.098	448.347



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050900580	Veneto	Mason Vicentino	160.957	173.074
2050900590	Veneto	Molvena	144.859	155.765
2050900600	Veneto	Montebello Vicentino	197.727	212.612
2050900610	Veneto	Montecchio Maggiore	710.636	764.134
2050900620	Veneto	Montecchio Precalcino	290.828	312.722
2050900630	Veneto	Monte di Malo	172.162	185.122
2050900640	Veneto	Montegalda	218.974	235.458
2050900650	Veneto	Montegaldelta	95.014	102.167
2050900660	Veneto	Monteviale	191.847	206.289
2050900670	Veneto	Monticello Conte Otto	189.884	204.179
2050900680	Veneto	Montorso Vicentino	204.830	220.249
2050900690	Veneto	Mossano	97.504	104.844
2050900700	Veneto	Mussolente	225.976	242.987
2050900710	Veneto	Nanto	180.017	193.569
2050900720	Veneto	Nogarole Vicentino	84.088	90.418
2050900730	Veneto	Nove	185.759	199.743
2050900740	Veneto	Noventa Vicentina	334.151	359.306
2050900750	Veneto	Orgiano	188.086	202.246
2050900770	Veneto	Pianezze	127.641	137.250
2050900780	Veneto	Piovene Rocchette	255.307	274.527
2050900790	Veneto	Pojana Maggiore	234.848	252.528
2050900810	Veneto	Pove del Grappa	231.207	248.613
2050900820	Veneto	Pozzoleone	181.509	195.173
2050900830	Veneto	Quinto Vicentino	126.063	135.553
2050900840	Veneto	Recoaro Terme	241.987	260.204
2050900850	Veneto	Roana	561.977	604.283
2050900860	Veneto	Romano d'Ezzelino	374.658	402.862
2050900870	Veneto	Rosà	378.740	407.251
2050900880	Veneto	Rossano Veneto	270.723	291.103
2050900900	Veneto	Salcedo	62.509	67.215
2050900910	Veneto	Sandriigo	368.416	396.150
2050900920	Veneto	San Germano dei Berici	61.277	65.890
2050900930	Veneto	San Nazario	126.171	135.670
2050900940	Veneto	San Pietro Mussolino	90.081	96.862
2050900950	Veneto	Santorso	225.071	242.015
2050900960	Veneto	San Vito di Leguzzano	233.594	251.179
2050900970	Veneto	Sarcedo	164.832	177.240
2050900980	Veneto	Sarego	163.274	175.565
2050900990	Veneto	Schiavon	143.269	154.055
2050901000	Veneto	Schio	1.759.525	1.891.984
2050901010	Veneto	Solagna	121.714	130.877
2050901020	Veneto	Sossano	234.402	252.048
2050901030	Veneto	Sovizzo	191.553	205.973
2050901040	Veneto	Tezze sul Brenta	348.886	375.150
2050901050	Veneto	Thiene	1.123.462	1.208.036
2050901070	Veneto	Torrebelvicino	243.217	261.526
2050901080	Veneto	Torri di Quartesolo	364.137	391.549
2050901100	Veneto	Trissino	255.289	274.507
2050901110	Veneto	Valdagno	820.840	882.633
2050901120	Veneto	Valdastico	189.216	203.461
2050901130	Veneto	Valli del Pasubio	224.526	241.429
2050901140	Veneto	Valstagna	368.001	395.704
2050901150	Veneto	Velo d'Astico	155.442	167.144
2050901160	Veneto	Vicenza	5.718.409	6.148.894
2050901170	Veneto	Villaga	109.694	117.952
2050901180	Veneto	Villaverla	167.730	180.357
2050901190	Veneto	Zanè	169.516	182.385
2050901200	Veneto	Zermeghedo	118.269	127.172
2050901220	Veneto	Zugliano	146.672	157.714




Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Alessandria	7.266.270,59
Asti	8.171.435,62
Biella	0,00
Cuneo	9.678.708,01
Novara	3.349.452,29
Torino	27.941.102,33
Verbano-Cusio-Ossola	1.033.082,08
Vercelli	1.742.357,29
Bergamo	18.567.478,04
Brescia	23.484.851,28
Como	9.894.858,17
Cremona	8.737.569,48
Lecco	3.790.831,28
Lodi	3.354.605,20
Mantova	11.225.246,49
Milano	27.698.486,99
Monza e della Brianza	19.386.463,83
Pavia	13.297.294,95
Sondrio	1.957.636,04
Varese	5.074.177,01
Belluno	5.136.578,56
Padova	17.016.892,62
Rovigo	6.020.885,04
Treviso	19.072.705,54
Venezia	10.494.060,49
Verona	23.554.339,56
Vicenza	15.933.204,28
Genova	8.351.526,07
Imperia	5.122.130,55
La Spezia	7.494.780,71
Savona	8.763.264,30
Bologna	8.671.168,70
Ferrara	6.595.382,65
Forlì-Cesena	9.389.816,74
Modena	13.870.843,65
Parma	5.457.061,57
Piacenza	2.075.484,70
Ravenna	10.120.100,77
Reggio nell'Emilia	8.745.675,72
Rimini	9.352.456,11
Arezzo	6.457.649,76
Firenze	21.830.174,05
Grosseto	7.211.853,23
Livorno	7.043.883,31
Lucca	7.790.412,91
Massa-Carrara	2.691.725,95
Pisa	3.623.447,62
Pistoia	8.756.973,01
Prato	6.939.390,52
Siena	3.525.398,20
Perugia	11.705.006,48



Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Terni	6.893.853,80
Ancona	7.162.900,60
Ascoli Piceno	2.223.554,01
Fermo	4.088.136,71
Macerata	8.990.586,61
Pesaro e Urbino	6.109.241,04
Frosinone	5.548.852,06
Latina	17.662.843,04
Rieti	2.345.294,12
Roma	79.132.973,23
Viterbo	7.952.793,66
Chieti	3.036.947,86
L'Aquila	4.270.062,12
Pescara	6.247.517,77
Teramo	6.643.227,67
Campobasso	3.185.975,51
Isernia	1.192.365,76
Avellino	12.479.516,16
Benevento	6.935.005,79
Caserta	31.273.307,73
Napoli	46.413.945,77
Salerno	24.920.650,48
Bari	14.440.633,44
Barietta-Andria-Trani	6.633.100,42
Brindisi	6.740.723,94
Foggia	8.232.163,81
Lecce	23.515.735,94
Taranto	14.377.155,55
Matera	6.233.761,81
Potenza	3.521.959,76
Catanzaro	5.955.145,22
Cosenza	8.295.704,40
Crotone	3.758.372,57
Reggio di Calabria	9.119.811,30
Vibo Valentia	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>900.000.000,00</b>

Agrigento	5.879.747,06
Caltanissetta	4.067.281,61
Catania	13.378.928,97
Enna	3.335.391,58
Messina	8.562.113,11
Palermo	14.578.061,34
Ragusa	4.573.970,80
Siracusa	5.888.490,64
Trapani	5.555.330,45
Cagliari	9.952.899,41
Nuoro	4.047.440,26
Sassari	6.686.698,68
Oristano	4.319.661,02
Carbonia-Iglesias	1.854.156,89




Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Medio Campidano	2.381.907,01
Ogliastra	1.773.186,57
Olbia-Tempio	3.164.734,60
<b>Totale Sicilia e Sardegna</b>	<b>100.000.000,00</b>

15G00093

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-SOL-003) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

